

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 41

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore SCARPA BONAZZA BUORA)

approvata nella seduta dell'8 giugno 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE
NORME RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE
EUROPEA DI PRODOTTI DELLA PESCA, MOLLUSCHI BIVALVI
VIVI, ECHINODERMI, TUNICATI, GASTEROPODI MARINI E
LORO SOTTOPRODOTTI ORIGINARI DELLA GROENLANDIA
(COM (2010) 176 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 2010

—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM (2010) 176 definitivo),

premessi che:

l'atto in esame ha ad oggetto una proposta di accordo tra l'Unione europea e la Groenlandia finalizzato a consentire a quest'ultima di commercializzare, all'interno dell'Unione europea, determinati prodotti della pesca e altre specie acquatiche, originari del territorio in questione oppure introdotti in Groenlandia da altri Paesi non europei;

sotto l'aspetto procedurale, occorre preliminarmente rilevare come il rapporto giuridico tra Unione europea e Groenlandia sia fondato in primo luogo sugli articoli da 198 a 204 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed anche sulla decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, con i quali sono regolati i rapporti tra Unione europea e Paesi e territori d'oltre mare (PTOM), tra i quali figura la Groenlandia ai sensi dell'articolo 355 dello stesso TFUE;

tali disposizioni prevedono un sostegno dell'Unione europea ai citati Paesi, volto a promuovere il loro sviluppo economico e sociale e a instaurare strette relazioni economiche, anche tramite l'accesso al mercato comunitario in esenzione dei dazi doganali, a determinate condizioni;

tenuto conto dell'articolo 36 della decisione 2001/822/CEE del Consiglio, del 27 novembre 2001;

considerati anche i profili problematici sul piano sanitario che l'importazione di prodotti da Paesi terzi è suscettibile di determinare, nonostante i meccanismi di controllo previsti dall'atto comunitario in questione;

considerato che il comparto ittico dell'Italia e di altri Paesi mediterranei versa attualmente in grave stato di difficoltà, a fronte della quale è necessaria l'adozione di congrue ed urgenti misure;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parere motivato contrario sulla conformità dell'atto in questione rispetto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, per le seguenti ragioni:

la facoltà per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea prodotti ittici deve essere circoscritta ai soli prodotti originari di tale territorio, con esclusione quindi di quelli importati in Groenlandia da Paesi non europei. Rispetto ai profili attinenti alla sussidiarietà, si evidenzia che nel caso in questione l'azione a livello dell'Unione europea non presenta que-

gli «evidenti vantaggi» che un'applicazione corretta del principio di sussidiarietà dovrebbe comportare, anche in considerazione degli effetti negativi sulla coesione economica e sociale, nei territori di molti Stati membri dell'Unione, che l'estensione dell'importazione dei prodotti non originari della Groenlandia potrebbe determinare;

con riferimento al principio di proporzionalità, si ritiene necessario far presente che lo stesso (di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'azione dell'Unione non debba comunque andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi che le sono assegnati dal Trattato. Nel caso in esame lo scopo del regime privilegiato nei confronti della Groenlandia e dei cosiddetti Paesi e territori d'oltremare, ai sensi degli articoli 198 e seguenti del TFUE, risulta essere quello di promuovere il loro sviluppo economico e sociale e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione europea, a determinate condizioni. Ne deriva quindi che la possibilità per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea anche prodotti ittici non originari ma da essa importati da altri Paesi vada oltre gli scopi del Trattato e quindi non possa essere accolta sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità. Tale possibilità non appare infatti essere giustificata né dalla finalità di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tale territorio né tanto meno di intensificare le relazioni economiche tra esso e l'Unione europea, trattandosi di prodotti provenienti per l'appunto da altri Paesi e che per il tramite dell'importazione in Groenlandia verrebbero assoggettati al regime delle norme regolatrici del mercato interno dell'Unione;

nel merito della disciplina contenuta nell'atto in questione, si osserva che l'ingresso dei prodotti provenienti dai Paesi terzi, importati dalla Groenlandia e dalla stessa introdotti nel territorio dell'Unione, desta viva preoccupazione, anche perché potrebbe costituire precedente per l'intero comparto ittico e dell'agroalimentare, con evidenti ricadute nefaste per l'occupazione. Sarebbe quindi opportuno evitare tale misura, anche in considerazione del grave stato di difficoltà in cui versa la pesca nei Paesi europei dell'area del Mediterraneo o, in via subordinata, differire la stessa alla scadenza di un congruo periodo transitorio.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

19 maggio 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 176 definitivo,

considerato che esso prevede l'istituzione di un regime commerciale privilegiato, per le importazioni nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti, provenienti dalla Groenlandia, previa adozione da parte di questo territorio delle norme dell'Unione europea in materia di salute animale, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca;

ricordato che la Groenlandia figura tra i Paesi e i territori d'oltremare, i quali godono di un regime di associazione, stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finalizzato alla promozione dello sviluppo economico e sociale di tali Paesi e territori e all'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione europea nel suo insieme;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di decisione appare correttamente individuata nell'articolo 203 del TFUE, che prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisca le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i Paesi e territori d'oltremare;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità.

